

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione dell'euro digitale

- Codice della proposta: COM(2023) 369 final del 28 giugno 2023
- Codice interistituzionale: 2023/0212 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento relativa all'istituzione dell'euro digitale si inserisce in un contesto di rapidi cambiamenti e innovazioni tecnologiche che, anche con riferimento alla moneta, stanno rapidamente influenzando la vita dei cittadini e delle imprese europee. Allo stato, infatti, il contante rappresenta l'unica forma di moneta di banca centrale avente corso legale disponibile presso il pubblico. Tuttavia, il suo impiego nell'ambito di operazioni di pagamento risulta essere in calo al livello europeo, a fronte della progressiva crescita dei pagamenti digitali offerti da soggetti privati, quali i prestatori di servizi di pagamento (di seguito anche PSPs), tramite la cd. moneta di banca commerciale. Secondo i rilievi raccolti dalla Banca Centrale Europea e recentemente pubblicati nello Studio sulle attitudini di pagamento dei consumatori dell'area euro¹, nonostante il contante resti uno dei principali mezzi di pagamento, il suo impiego è calato negli anni, passando dal 72% delle transazioni nel 2019 al 59% delle transazioni nel 2022. Questo fenomeno ha evidenziato la necessità di adottare idonee azioni al fine di creare un miglior bilanciamento tra la moneta pubblica di banca centrale e gli strumenti di pagamento privati. In aggiunta, il proliferare di progetti di Paesi terzi per l'emissione di una moneta digitale di banca centrale (central bank digital currency o CBDC) e di stablecoins² emesse da imprese private ha reso ancor più urgente un intervento normativo che potesse rafforzare la centralità del ruolo dell'euro, anche fuori dai confini europei.

Il consolidamento del ruolo della moneta di banca centrale per il tramite dell'emissione di una sua versione digitale ha importanti implicazioni anche in termini di fiducia complessiva verso la

¹ https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/index.en.html

² Gli stablecoins si definiscono come una particolare categoria di cripto-attività il cui valore di riferimento è ancorato ad una valuta avente corso legale, ovvero ad un insieme di titoli.



moneta. Sul punto, la valutazione di impatto che accompagna la proposta di regolamento in commento evidenzia come la mancanza di una forma di moneta di banca centrale facilmente accessibile e utilizzabile potrebbe in futuro minare anche la fiducia verso la moneta di banca commerciale. A conferma di tale assunto, basti considerare che la fiducia nella solidità della moneta di banca commerciale dipende dalla possibilità, per i depositanti, di convertire alla pari i loro depositi in moneta di banca centrale avente corso legale, che attualmente è possibile solo nella forma del denaro contante. La mancanza di una forma di moneta di banca centrale che possa essere utilizzata direttamente anche in una economia digitale e sia convertibile alla pari con i depositi di banca commerciale potrebbe, in sintesi, minare il ruolo di ancóra monetaria della moneta di banca centrale, potenzialmente impattando anche la stabilità finanziaria e la sovranità monetaria europea.

Una versione digitale della moneta di banca centrale (nel proseguo, central bank digital currency o CBDC) rappresenta, dunque, uno strumento idoneo a far fronte alle sfide e ai cambiamenti sopra sinteticamente rappresentati. Alla stregua del contante, infatti, una CBDC sarà una forma di moneta pubblica, emessa in versione digitale, direttamente accessibile dalla collettività e dotata del corso legale (cd. legal tender status). Con la CBDC la moneta si adatterà alle innovazioni tecnologiche e al progressivo mutamento delle abitudini di pagamento, offrendo una soluzione di pagamento digitale, complementare rispetto al contante e che consenta l'impiego diretto di moneta di banca centrale. L'istituzione di una CBDC in Europa, per il tramite dell'euro digitale, inoltre, potrebbe contribuire allo sviluppo di soluzioni di pagamento pan-europee e interoperabili.

In questo contesto, la proposta di regolamento in esame ha l'obiettivo di garantire che la moneta di banca centrale avente corso legale rimanga a disposizione del pubblico, offrendo allo stesso tempo un mezzo di pagamento all'avanguardia ed efficiente in termini di costi, garantendo un elevato livello di privacy, mantenendo la stabilità finanziaria e promuovendo l'accessibilità e l'inclusione finanziaria. A tal fine, la proposta istituisce l'euro digitale, la cui emissione è rimessa alla decisione finale della Banca Centrale Europea, e ne definisce il necessario quadro normativo, soddisfacendo le esigenze degli utenti nell'era digitale e promuovendo la concorrenza, l'efficienza, l'innovazione e la resilienza nell'economia digitalizzata dell'UE. Giova precisare, inoltre, come la proposta chiarisca che l'euro digitale non sarà una moneta programmabile e quindi non potrà essere utilizzato per limitarne la spesa o indirizzarla verso beni o servizi specifici. In quanto forma digitale della moneta unica, l'euro digitale sarà fungibile con il contante.

La proposta di regolamento in esame, quindi, rappresenta un intervento a supporto dell'innovazione tecnologica, della concorrenza nel settore dei pagamenti e della centralità della moneta pubblica. In questo senso, la proposta di regolamento è accompagnata anche da una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul corso legale delle banconote e delle monete in euro³, e da una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento provenienti da Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del

³ COM(2023) 364 del 28 giugno 2023



Parlamento Europeo e del Consiglio⁴. Le tre proposte compongono il cd. *Single Currency Package* e sono in linea con le posizioni adottate dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia per la finanza digitale⁵, adottata a settembre 2020, che supporta la necessità di soluzioni di pagamento pan-europee competitive e l'esplorazione dell'euro digitale come forma di moneta complementare rispetto al contante che possa essere offerto parallelamente agli strumenti di pagamento digitali privati.

La proposta di regolamento in commento regolamenta, quindi, l'euro digitale tenuto conto della necessità di: i) consentire un ampio utilizzo garantendo al tempo stesso una concorrenza leale con le soluzioni di pagamento private; ii) garantire un elevato livello di riservatezza, assicurando al contempo il presidio dei rischi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) prevenire i potenziali rischi per la stabilità finanziaria e preservare il ruolo degli intermediari tradizionali; e iv) sostenere l'uso internazionale mitigando al contempo i rischi per i paesi non appartenenti all'euro e per l'Eurosistema.

Nel dettaglio, la proposta di regolamento istituisce l'euro digitale e ne regolamenta gli aspetti essenziali per garantirne l'uso come moneta unica in tutta la zona euro. Ad ogni modo, la responsabilità di autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro spetta alla Banca centrale europea, secondo le attribuzioni discendenti dai Trattati. Dopo aver stabilito l'applicazione della normativa vigente anche ad euro digitale⁶, la proposta di regolamento riconosce l'euro digitale come moneta avente corso legale, con conseguente obbligo di accettazione al valore nominale pieno e potere di estinguere una obbligazione di pagamento. Per ragioni di proporzionalità, la proposta di regolamento prevede alcune esclusioni all'accettazione obbligatoria. È questo il caso, ad esempio, delle microimprese (fino a 10 dipendenti e inclusi i professionisti persone fisiche) e delle società senza scopo di lucro, a condizione che non accettino pagamenti digitali; del rifiuto in buona fede, del beneficiario del pagamento persona fisica per transazioni private, oppure in caso ci sia un accordo preventivo tra pagatore e beneficiario.

In merito agli aspetti distributivi, era necessario istituire un quadro che desse effettività alla previsione del corso legale e dell'accettazione obbligatoria, preservando il ruolo degli intermediari tradizionali, al fine di prevenire il fenomeno della disintermediazione bancaria. A tal fine, la

⁴ COM(2023) 368 del 28 giugno 2023

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE COM(2020) 591, 24 settembre 2020.

⁶ direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno attualmente in fase di revisione (COM(2023)366 final); regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, attualmente in fase di revisione (COM(2023)368 final); la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, attualmente in fase di revisione (proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final e proposta di direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423), e il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.



proposta di regolamento instituisce un modello di distribuzione completamente intermediato. Per accedere ai servizi di euro digitale, quindi, gli utenti dovranno necessariamente rivolgersi ad un prestatore di servizi di pagamento (o PSP) costituito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. Questo anche se l'utente è sprovvisto di un conto corrente bancario o di un conto di pagamento. Infatti, per accedere ad euro digitale non sarà necessario essere già titolari di un conto, al fine di garantire l'inclusione finanziaria dei soggetti non bancarizzati. Nel dettaglio, la proposta di regolamento prevede che tutti i PSPs, dalle banche agli istituti di pagamento e di moneta elettronica, hanno la facoltà di prestare servizi di pagamento in euro digitale.

È istituito, tuttavia, un obbligo per gli enti creditizi che gestiscono conti di pagamento (in sostanza, le banche commerciali) di distribuire, su richiesta, l'intera serie di servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche residenti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Per far fronte alle esigenze delle categorie più fragili e consentire il loro accesso ai servizi di euro digitale, gli stessi enti creditizi hanno l'obbligo di fornire servizi di supporto alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane. Questi servizi devono includere almeno un servizio di assistenza dedicata all'apertura del conto di euro digitale e alla fornitura di servizi di base in euro digitale. Inoltre, per le persone fisiche non bancarizzate, gli Stati Membri devono designare enti specifici (ossia enti locali o regionali o uffici postali) tenuti a prestare i servizi di pagamento di base in euro digitale. Con riferimento ai servizi di pagamento di base in euro digitale, la proposta prevede che debbano essere offerti gratuitamente alle persone fisiche.

Per mitigare i rischi di disintermediazione bancaria, inoltre, il regolamento attribuisce alla Banca centrale europea il compito di definire e introdurre dei limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore (articoli 15-16). Questi limiti potrebbero prendere diverse forme, tra cui limiti quantitativi agli euro digitali detenibili per persona e/o limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un periodo di tempo specificato. Nel definire i parametri su cui saranno tarati questi strumenti (ad es., il livello del limite quantitativo) e le relative modalità di applicazione, la BCE dovrà rispettare alcune condizioni stabilite nel regolamento tra cui il principio di proporzionalità e la salvaguardia degli obiettivi di stabilità finanziaria.

Come per il contante, anche la distribuzione di euro digitale comporterà dei costi. Le modalità con cui la proposta normativa disciplina l'allocazione di questi costi tra le diverse categorie di soggetti coinvolti nella distribuzione parte dall'assunto che l'euro digitale, quale moneta avente corso legale, sia un bene pubblico. Come tale, i costi di distribuzione non potranno essere attribuiti agli utilizzatori, almeno per quanto concerne le funzionalità di base. L'offerta gratuita di questi servizi all'utente comporterà dei costi a cui i PSPs potranno far fronte per il tramite del cd. «Fair remuneration model», che consente ai PSPs di coprire i costi sostenuti, garantendo un equo margine di profitto e non intaccando il corso legale della moneta pubblica. Questo è possibile poiché il regolamento prevede la possibilità di applicare costi/commissioni per servizi di euro digitale a persone giuridiche; e la possibilità di applicare una commissione di servizio a carico dell'esercente per l'accettazione dei pagamenti. Ad ogni modo, per limitare la pressione sugli



esercenti, le commissioni applicate ai pagamenti in euro digitale non dovranno superare il più basso tra gli importi seguenti: i) costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto, e ii) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento comparabili.

In merito al rapporto tra riservatezza dei dati di pagamento e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, si precisa innanzitutto che la soluzione proposta nel regolamento prevede che Eurosistema e banche centrali nazionali non conserveranno o accederanno ai dati personali relativi agli utenti di euro digitale. L'intermediazione da parte dei PSPs consentirà a questi ultimi di gestire e conservare i dati degli utenti, secondo i più elevati standard di tutela già applicabili ai pagamenti digitali. Sempre i PSPs, quale punto di contatto unico per l'apertura di conti di euro digitale, saranno responsabili dell'adeguata verifica degli utenti per fini di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML-CFT). È previsto, infine, un regime differenziato di controlli AML-CFT tra pagamenti online e offline. I pagamenti online saranno oggetto di verifiche AML e fraud monitoring come nei pagamenti elettronici tradizionali. I pagamenti offline, entro determinati importi che verranno fissati dalla Commissione con atto delegato, non saranno oggetto di verifiche AML. Inoltre, sempre per i pagamenti offline, i PSPs potranno conservare solo informazioni su operazioni di prelievo/caricamento di euro digitali (come nel caso di prelievo di contante) e non saranno raccolti i dati relativi alle transazioni.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in base al quale l'Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par. 1 e 2, TUE).

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 133 TFUE. Infatti, in quanto nuova forma di moneta di banca centrale disponibile al pubblico insieme al contante, l'euro digitale sarà istituito e disciplinato da un regolamento basato sull'articolo 133 del TFUE il quale stabilisce che, fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'uso dell'euro come una moneta unica. In questo senso, l'istituzione e la regolamentazione dell'euro digitale è una misura necessaria per garantire l'uso dell'euro come moneta unica nell'era digitale. Il regolamento in commento deve garantire che l'euro digitale possa essere utilizzato allo stesso modo, secondo le stesse norme e condizioni, e senza frammentazione, in tutta la zona euro.

Con riferimento alla scelta del tipo di atto giuridico, la proposta assume la forma di un regolamento al fine di stabilire un *corpus* di norme immediatamente applicabili in tutta l'UE, evitando in tal



modo che l'adozione di una pluralità di legislazioni nazionali possa portare a una frammentazione del framework normativo applicabile ad euro digitale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non è applicabile nei settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. In questo settore, pertanto, una produzione normativa degli Stati membri della zona euro non è consentita, e il principio di sussidiarietà non si applica.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, TUE, in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione risultano limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, nonché gli obiettivi specifici sopra sinteticamente rappresentati.

Sulla base del confronto tra proporzionalità, efficacia, efficienza e coerenza, la seguente combinazione di opzioni risulta essere quella ritenuta preferibile dalla proposta di regolamento:

- riconoscere corso legale all'euro digitale con l'obbligo di generale accettazione, sebbene con eccezioni giustificate e proporzionate (quali, ad esempio, le microimprese che non sono tenute all'accettazione di strumenti di pagamento digitali, gli enti non-profit, le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività professionale). Per garantire la coerenza tra tutte le forme di denaro pubblico, come sopra rappresentato, il corso legale del contante sarà disciplinato in una proposta legislativa parallela;
- prevedere degli idonei obblighi di distribuzione dell'euro digitale, per assicurarne la disponibilità. Sul punto, la proposta di regolamento prevede che i prestatori di servizi di pagamento possono distribuire euro digitale, istituendo un vero e proprio obbligo di distribuzione solo in capo alle banche, per ragioni di proporzionalità;
- fornire un adeguato livello di privacy ai pagamenti con euro digitale, applicando i medesimi presidi AML/CFT già vigenti per i maggiori strumenti di pagamento digitali e prevedendo livelli di riservatezza maggiori per i pagamenti di prossimità offline;
- ridurre il rischio di disintermediazione finanziaria, consentendo alla Banca centrale europea di definire e attuare strumenti per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale;
- garantire che l'euro digitale sia disponibile alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nell'area dell'euro, nonché dei visitatori, ed eventualmente estenderlo in una fase successiva agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e ai paesi terzi, a condizione che siano stipulati appositi accordi e/o intese.



B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali e specifiche della proposta di regolamento è, allo stato, complessivamente positiva, seppur con i dovuti affinamenti normativi, in quanto lo stesso risponde alla necessità di implementare un quadro normativo europeo armonizzato per l'istituzione dell'euro digitale. Gli obiettivi generali perseguiti dalla proposta, infatti, come riportati nell'incipit della presente relazione, sono il supporto dell'innovazione tecnologica, della concorrenza nel settore dei pagamenti e della centralità della moneta pubblica. Per raggiungere tali obiettivi, la proposta di regolamento assicura una disciplina che comporterà notevoli, potenziali vantaggi, per diverse categorie di soggetti. Innanzitutto, gli utenti potrebbero sceglie tra un numero di soluzioni di pagamento maggiori, utilizzando anche la moneta della banca centrale per i pagamenti digitali. Questo innescherà presumibilmente una migliore concorrenza tra le offerte dei diversi strumenti di pagamenti (sia privati che pubblici), sempre a beneficio dell'utente. Un euro digitale di facile utilizzo rafforzerebbe, poi, l'inclusione finanziaria in una società digitalizzata. Analogamente, potranno registrarsi dei benefici anche per gli esercenti che godrebbero di una scelta più ampia e beneficerebbero di una maggiore concorrenza sul mercato dei pagamenti paneuropeo, in particolare quando negoziano con fornitori di servizi di pagamento privati. Per quanto riguarda, infine, i prestatori di servizi di pagamento (PSP), questi beneficeranno della distribuzione di euro digitale, generando commissioni e offrendo ulteriori servizi innovativi basati sull'euro digitale. Alla luce di tali considerazioni, la valutazione complessiva sulla proposta di regolamento è, allo stato, positiva.

In relazione al progetto di riforma, non sono state manifestate ragioni per l'urgenza. Tuttavia, si evidenzia l'opportunità che l'iter legislativo segua parallelamente l'andamento complessivo del progetto euro digitale, gestito dall'Eurosistema per i profili di competenza. Secondo quanto pubblicato nei report periodici della Banca centrale europea⁷, lato Eurosistema, il progetto di sviluppo dell'euro digitale, avviato nel 2021, è attualmente nella c.d. *investigation phase*, che dovrebbe concludersi entro ottobre 2023. Nell'ultimo trimestre del 2023, terminate la fase di indagine ed effettuate tutte le valutazioni e scelte intermedie, l'Eurosistema riesaminerà il disegno complessivo di un possibile euro digitale e valuterà se passare alla fase di realizzazione, della durata di ulteriori tre anni. Solo al termine della fase di realizzazione, l'Eurosistema, anche sulla base della regolamentazione dell'euro digitale basata sulla proposta di regolamento in commento, potrà prendere la decisione finale sull'emissione dello stesso.

⁷ Si veda, in particolare il <u>quarto Progress Report</u> BCE, 13 luglio 2023



2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto risulta condivisibile l'obiettivo di definire un quadro normativo europeo per la possibile, futura, emissione dell'euro digitale, e regolamentarne gli aspetti essenziali quali in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale avrà importanti conseguenze sociali ed economiche, tali da rendere indispensabile una regolamentazione europea che lo istituisca e ne regolamenti le caratteristiche principali. Le previsioni contenute nella proposta di Regolamento tengono conto, inoltre, delle attribuzioni discendenti dai Trattati, per cui spetterà alla Banca centrale europea la competenza ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. A ciò si aggiunga come la proposta di regolamento risulti conforme agli interessi nazionali in quanto consentirà al pubblico l'utilizzo della moneta di banca centrale anche per i pagamenti digitali, ad oggi possibili solo per il tramite di moneta di banca commerciale, rispondendo alle necessità di un'economia sempre più digitalizzata e salvaguardando l'autonomia strategica del settore dei pagamenti in Europa e in Italia. Inoltre, in linea con gli interessi nazionali, la proposta di regolamento sostiene l'inclusione finanziaria, garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale e agevole all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta di regolamento in commento sarà oggetto di procedura legislativa ordinaria ai sensi dell'articolo 133 TFUE, e assumerà la forma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

La proposta di regolamento è stata oggetto di una presentazione, a cura della Commissione europea, il 19 luglio 2023, in occasione della quale si è svolto anche il primo *meeting* del *Working Party on Financial Services* al quale partecipano, in qualità di membri, esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Nel corso di tale primo incontro la Commissione europea ha evidenziato come la proposta di regolamento si inserisca nell'ambito delle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio del settembre 2020, ove viene sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione.

Nel dettaglio, la Commissione ha confermato come i problemi rilevanti da cui è partita la proposta di regolamento siano sostanzialmente due: i) in una realtà sempre più digitalizzata, il contante non rappresenta più una soluzione di pagamento adeguata a diversi segmenti dell'economia; ii) le CBDCs di Paesi terzi e/o le stablecoins potrebbero gradualmente ridurre il ruolo dell'euro e



l'autonomia strategica del settore dei pagamenti. Il progressivo calo dell'uso della moneta di banca centrale comporterebbe, poi, conseguenze negative per i consumatori, le imprese, l'economia europea e l'Eurosistema. A fronte di questi problemi, l'obiettivo è quello di riaffermare la centralità della moneta di banca centrale, offrendo una versione digitale delle banconote che supporti i pagamenti nell'era digitale, e che sia complementare al contante. In generale, con l'istituzione di un euro digitale, gli utenti potrebbero beneficiare di una scelta più ampia di strumenti di pagamento digitali. Sul punto si chiarisce che la prioritizzazione di una *retail CBDC* non implica che il suo utilizzo si possa limitare solo ai consumatori.

Come descritto dalla Commissione, la proposta di regolamento disciplina gli aspetti principali di euro digitale. In particolare, con riferimento al tema della privacy, si è optato per una soluzione bilanciata che differenzi il trattamento dei dati tra pagamenti online e offline, e applichi una rete di tutele in ogni caso non inferiore a quella ad oggi prevista per tutti i pagamenti digitali. In merito, poi, ai potenziali impatti che l'euro digitale potrebbe avere per la stabilità finanziaria, la proposta di regolamento demanda alla Banca Centrale Europea la istituzione di limiti di detenzione massimi. Questi limiti prevengono un'eccessiva trasformazione dei depositi in euro digitale, preservando al contempo il ruolo degli intermediari tradizionali. La previsione di tali limiti è accompagnata da apposite funzionalità che garantiranno una user experience agevole e non limitante, quali: i) la cd. waterfall option che consente di riversare direttamente sul conto di banca commerciale collegato l'ammontare del saldo del conto di euro digitale che, anche a seguito di una operazione di pagamento in entrata, superi i limiti di detenzione fissati; e ii) la reverse-waterfall option, in forza della quale sarà possibile effettuare operazioni di pagamento di ammontare superiore al limite di detenzione fissato, consentendo al conto di euro digitale di prelevare la differenza dal conto di banca commerciale collegato. La proposta lascia i dovuti spazi alla BCE per decidere quali strumenti o misure adottare per ragioni di stabilità, pur fissando i principi base dell'intervento. Giova precisare, ad ogni modo, che per accedere ai servizi di base di euro digitale non sarà indispensabile avere un conto di banca commerciale da collegare a quello di euro digitale (tanto anche per ragioni di inclusione finanziaria). Tuttavia, il collegamento tra conto di euro digitale e conto di banca commerciale consentirà all'utente di accedere a tutte le funzionalità di euro digitale, incluse le opzioni waterfall e reverse-waterfall prima descritte. Con riferimento, invece, all'international use, la proposta di regolamento rende disponibile l'euro digitale solo per i residenti dell'area euro e per i visitatoti/turisti. In un secondo momento, e sulla base di appositi accordi, l'euro digitale potrebbe essere disponibile anche per i residenti in Paesi non euro e in Paesi terzi. Questa soluzione garantisce un approccio graduale ed equilibrato all'utilizzo dell'euro digitale fuori dall'area euro, che tenga conto anche dei potenziali rischi derivanti dall'uso internazionale, quali, ad esempio, l'aumento dei rischi operativi e delle sfide tecniche poste alle infrastrutture di regolamento in euro digitale a causa delle operazioni transfrontaliere, nonché la cooperazione anche in termini di vigilanza cross-border con Paesi terzi che distribuirebbero euro digitale.

In occasione della prima seduta del *Working Party* la delegazione italiana ha presentato alcune richieste di chiarimento preliminari rispetto al contento della proposta, con riserva di esame



dettagliato nel proseguo del negoziato, oltre a dare impulso per la prioritizzazione degli argomenti da trattare nelle prossime riunioni in calendario da settembre 2023. Le attività di disamina delle singole disposizioni della proposta di regolamento e di definizione della posizione italiana sono condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un costante coordinamento e collaborazione con la Banca d'Italia, nella sua qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su profili di competenza. Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà quindi evolvere, in base anche alle consultazioni con le altre amministrazioni e/o le parti interessate.

Anche a seguito dell'attività di analisi e confronto svolta in collaborazione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia, la delegazione italiana ha espresso, in generale, supporto per gli obiettivi della proposta di istituire un quadro normativo comune per la potenziale istituzione dell'euro digitale, per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione e disciplinarne il corso legale, la distribuzione, l'uso e le caratteristiche tecniche essenziali. Ad ogni modo, è stata evidenziata la necessità di:

- mantenere un elevato grado di allineamento nella regolamentazione dell'euro digitale rispetto al quadro normativo vigente per i servizi di pagamento, anche per ragioni di level playing field. Per questo motivo, si è espresso favore all'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment services directive o PSD2), anch'essa in fase di revisione. È stato altresì evidenziata la necessità di allineamento con il regolamento sui pagamenti istantanei;
- chiarire, per quanto riguarda il corso legale di euro digitale, il rapporto tra l'esclusione delle microimprese dall'obbligo di accettazione generalizzata (art. 8, par. 2, lett. a) della proposta di regolamento) e gli obblighi vigenti al livello nazionale di accettare pagamenti digitali;
- valutare, con riferimento alla possibilità per gli utenti di avere più conti di euro digitale con PSPs diversi, le potenziali difficoltà operative e anche dovute dalla necessità di rispettare i limiti di detenzione;
- chiarire nel dettaglio il ruolo della Banca centrale europea e delle Banche centrali nazionali in merito al servizio di trasferimento del conto euro digitale (considerando 67 e articolo 31);
- per quanto riguarda la possibilità per l'utente di collegare il conto di euro digitale a un conto bancario commerciale, detenuti presso due diversi PSPs, la proposta dovrebbe disciplinare più chiaramente i requisiti dell'accordo tra PSP (previsto dal considerando 36), anche al fine di disciplinare lo scambio dei dati personali degli utenti;
- chiarire il rapporto tra i limiti fissati dalla Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 16 della proposta di regolamento per fini di stabilità finanziaria, e quelli eventualmente previsti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 37, par. 5, per finalità differenti, come la prevenzione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;



- in merito al modello di remunerazione, valutare una formulazione più dettagliata dell'articolo 17 in modo da chiarire, tra l'altro, che i livelli delle commissioni applicate agli esercenti dovrà in ogni caso essere inferiore a quello applicato per l'accettazione di altri mezzi di pagamento digitali;
- sulla gratuità dei servizi di pagamento di base (Allegato II) in ragione della natura di bene pubblico di euro digitale, sono stati richiesti maggiori dettagli sull'impatti di tali previsioni sui PSPs e sulla possibilità di limitare l'onere gratuito di alcuni servizi a un numero massimo di operazioni (ad esempio, per il prelievo di fondi da/verso contanti).

Con riferimento alle priorità individuate per il proseguo della discussione, in linea con quanto rappresentato anche da numerose altre delegazioni nel corso della prima riunione di presentazione, è stato proposto di concentrarsi su: i) accesso/distribuzione dell'euro digitale; ii) l'utilizzo dell'euro digitale come riserva di valore e come mezzo di pagamento, dedicando un approfondimento ai limiti di detenzione, oltre che al modello di remunerazione; iii) competenze attribuite all'Eurosistema; iv) privacy e protezione dei dati.

Si evidenzia, infine, che è previsto il proseguimento delle attività negoziali con specifico riferimento alle questioni oggetto di maggiore attenzione, per come individuate nel corso delle riunioni dei *Working Party* e segnalate dagli Stati membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento, pur non avendo delle incidenze dirette in termini di bilancio, comporta implicazioni in termini di costi, di oneri amministrativi e di impiego delle risorse per le autorità dell'Unione europea e per le autorità nazionali competenti. Si prevedono, inoltre, degli impatti sugli intermediari vigilati (PSP) soggetti all'obbligo di distribuzione a richiesta, in termini di maggiori investimenti necessari per assicurare l'offerta dei servizi legati all'euro digitale, oltre che degli esercenti con riferimento ai costi di accettazione.

Secondo quanto riportato nella valutazione d'impatto della Commissione europea, i costi dell'iniziativa sono, da un lato, costi di attuazione una tantum, che ricadono sull'Eurosistema, esercenti e PSP. L'Eurosistema dovrebbe investire nella creazione dello schema dell'euro digitale (sia *online* che *offline*), compresa la rete e il regolamento infrastruttura. I costi una tantum dei PSPs includono l'adattamento dei sistemi front-end (app, online banking, ATM), sistemi di backend (sia il lato pagatore che beneficiario - acquirer e l'integrazione con i sistemi di regolamento e di gestione dei conti) e l'adattamento alle previsioni AML/KYC, antifrode, contabilità e altri processi aziendali. Gli esercenti dovrebbero assorbire i costi relativi ai software necessari per rendere i propri terminali POS in grado di accettare l'euro digitale nei pagamenti. La previsione sul corso legale dell'euro digitale, tuttavia, prevede delle eccezioni dall'obbligo di accettazione per gli



esercenti di piccole dimensioni, a condizione che non accettano altri mezzi di pagamento elettronici. Per gli utenti potrebbero esserci dei costi di apprendimento sulle funzionalità delle nuove applicazioni di euro digitale, ma i servizi di base verrebbero offerti gratuitamente alle persone fisiche.

L'iniziativa comporterà anche costi operativi ricorrenti. Ci si aspetta che l'Eurosistema sostenga i costi in relazione, ad esempio, a gestire il programma dell'euro digitale, commercializzare l'iniziativa, educare consumatori e commercianti e gestire l'infrastruttura di back-end. I PSPs dovrebbero sostenere i costi di funzionamento, incluso *l'onboarding* del cliente e supportare e pagare le commissioni per la rete di comunicazione, i controlli AML/CFT e antifrode e la gestione delle transazioni. I commercianti, in particolare, dovrebbero pagare le commissioni di transazione e i canoni annuali di manutenzione e licenza dei loro terminali POS. Tuttavia, tali costi per gli esercenti non saranno superiori alle commissioni/costi dei mezzi di pagamento digitali esistenti.

Allo stato, la valutazione d'impatto della Commissione europea non contiene indicazioni quantitative dettagliate sui costi (sia una tantum che ricorrenti) che l'Eurosistema sarà chiamato ad assorbire. Per quanto riguarda gli esercenti che già accettano mezzi di pagamento elettronici, nonostante la mancanza di indicazioni precise sulle caratteristiche di euro digitale, il costo una tantum relativo all'aggiornamento dei terminali POS viene quantificato tra i 40 e i 75 euro per ciascun terminale (per complessivi 13.5 milioni di termina POS presenti nell'area euro). Invece, per gli esercenti che non accettano pagamenti digitali, il costo aumenta in ragione del fatto che gli stessi dovranno dotarsi ex novo di un terminale POS. Gli esercenti dovranno anche sostenere annualmente i costi di manutenzione e di commissione. Questi costi non saranno superiori a quelli previsti per l'accettazione dei pagamenti digitali.

Anche se l'analisi costi benefici evidenzia la necessità di importanti investimenti da parte degli operatori del settore e degli esercenti, la proposta di regolamento comporterà degli effetti positivi in termini di maggiore efficienza dei sistemi di pagamento, con effetti indiretti positivi per tutti i soggetti coinvolti, inclusi gli stessi PSPs ed esercenti. Questi effetti includono, ad esempio, la possibilità di stimolare l'innovazione nel mercato dei servizi di pagamento, con lo sviluppo di nuove soluzioni di pagamento basate su euro digitale. In termini di vantaggi, i consumatori avrebbero più scelta nelle loro decisioni di pagamento, potendo utilizzare la moneta di banca centrale nei loro pagamenti digitali quotidiani. Anche i commercianti potrebbero beneficiare della introduzione di euro digitale in particolare della maggiore scelta e concorrenza sul mercato paneuropeo dei pagamenti durante la contrattazione con fornitori di servizi di pagamento privati.

Si ritiene comunque opportuno segnalare le difficoltà attualmente legate alla stima dei costi per le autorità sia europee che nazionali, in considerazione della mancanza di decisioni sulle caratteristiche chiave dell'euro digitale da parte dell'Eurosistema, che delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla proposta di regolamento a seguito dei negoziati in corso.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale



La proposta potrà generare effetti positivi sull'ordinamento nazionale, in quanto la definizione di un quadro normativo a livello europeo per l'euro digitale potrà consentire di conseguire svariati benefici, come di seguito prospettati:

- l'adozione di un regime ad hoc e armonizzato a livello europeo per l'euro digitale consentirà di salvaguardare il ruolo della moneta di banca centrale e l'autonomia strategica del sistema dei pagamenti in Europa;
- il corso legale dell'euro digitale che ne impone l'accettazione, sebbene con eccezioni giustificate e proporzionate, garantirà la coerenza tra tutte le forme di moneta pubblica, a conferma che l'euro digitale si appresta ad essere complementare al contante. A ciò si aggiunga come la presente proposta di regolamento è accompagnata da una proposta legislativa parallela sul corso legale del contante⁸;
- prevedere un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati per i pagamenti di prossimità offline, di basso valore, trattando i dati personali relativi all'identità degli utenti al momento dell'apertura dei conti di pagamento in euro digitale presso i prestatori di servizi di pagamento ma senza comunicare a questi ultimi i dati relativi alle operazioni, mentre i pagamenti online sarebbero trattati come mezzi di pagamento digitali privati in linea con gli attuali obblighi AML/CFT;
- riduzione dei rischi posti dalla disintermediazione finanziaria e il rischio per la stabilità finanziaria consentendo alla Banca centrale europea di definire e attuare strumenti per mantenere entro limiti ragionevoli la funzione di riserva di valore dell'euro digitale.

Gli adeguamenti resi necessari dalla proposta per l'adattamento dell'ordinamento nazionale riguarderanno, principalmente, l'attività di implementazione da parte dei PSPs dei nuovi servizi disciplinati. Tali attività di implementazione partiranno da un contesto nazionale caratterizzato, tuttavia, da un quadro normativo del tutto simile a quello che si appresta ad essere definito con euro digitale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Le autorità competenti, che ai sensi delle direttive (UE) 2015/2366 e (UE) 2015/849 sono responsabili della vigilanza e dell'applicazione degli obblighi previsti da tali atti dell'Unione, sulla

_

⁸ COM(2023) 364 final



base dell'articolo 114 TFUE, avranno anche la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni pertinenti del presente regolamento. I meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 e alla direttiva (UE) 2015/849 si applicheranno anche in relazione all'euro digitale. Inoltre, gli Stati membri dovranno designare autorità competenti incaricate di monitorare e far rispettare gli obblighi in materia di corso legale previsti dal presente regolamento.

L'attribuzione dei predetti poteri e funzioni non comporterà costi di adeguamento per la pubblica amministrazione, considerato come il trattamento sanzionatorio si inserirà nell'ambito di quanto già previsto per gli altri servizi di pagamento. Si evidenziano, tuttavia, le difficoltà attualmente legate alla stima dei costi di implementazione, anche in considerazione delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla proposta di regolamento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta potrà generare effetti positivi sulle attività dei cittadini e delle imprese, derivanti dai seguenti elementi di novità:

- l'adozione di un regime ad hoc e armonizzato a livello europeo per l'euro digitale che consentirà di salvaguardare il ruolo della moneta di banca centrale e l'autonomia strategica del sistema dei pagamenti in Europa;
- il corso legale dell'euro digitale che ne impone l'accettazione, sebbene con eccezioni giustificate e proporzionate, garantirà la coerenza tra tutte le forme di moneta pubblica, a conferma che l'euro digitale si appresta ad essere complementare al contante;
- un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati per i pagamenti offline, di basso valore, trattando i dati personali relativi all'identità degli utenti al momento dell'apertura dei conti di pagamento in euro digitale presso i prestatori di servizi di pagamento ma senza comunicare a questi ultimi i dati relativi alle operazioni, mentre i pagamenti online sarebbero trattati come mezzi di pagamento digitali privati in linea con gli attuali obblighi AML/CFT;
- la riduzione dei rischi posti dalla disintermediazione finanziaria e il rischio per la stabilità finanziaria consentendo alla Banca centrale europea di definire e attuare strumenti per mantenere entro limiti ragionevoli la funzione di riserva di valore dell'euro digitale;
- l'affermazione della centralità dell'inclusione finanziaria. L'euro digitale sarà offerto seguendo un approccio analogo a quello seguito dalla direttiva (UE) 2014/92/UE (direttiva sui conti di pagamento), che mira a garantire un accesso universale ai conti di pagamento con caratteristiche di base per tutti i consumatori, ma con gli adeguamenti necessari per garantire un accesso universale ai servizi di pagamento di base in euro digitale.

Nel dettaglio, gli impatti della proposta per gli esercenti sono valutati complessivamente come



positivi, considerato che la diffusione dei pagamenti con euro digitale determinerà l'ampliamento delle opzioni di pagamento a disposizione dei *merchants* (anche in competizione con strumenti di pagamento privati, tra cui le carte, ad oggi disponibili). Si segnala, ad ogni modo, che i *merchants* potrebbero dover aggiornare i propri dispositivi di accettazione dei pagamenti elettronici. D'altro canto, la proposta di regolamento in esame non prevede costi per i consumatori o per gli utenti in generale.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, con particolare riferimento ai profili illustrati nella sezione 3 della presente relazione (Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune).



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione dell'euro digitale

- Codice della proposta: COM(2023) 369 del 28 giugno 2023
- Codice interistituzionale: 2023/0212 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) vigente (norma primaria e secondaria) secondaria) (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di	Disposizione del progetto di atto	Norma nazionale	Commento
intervento normativo di natura primaria o secondaria)		(norma primaria e	competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di

Premessa

A livello generale si segnala che la proposta di regolamento in oggetto ha l'obiettivo di istituire l'euro digitale e regolamentarne gli aspetti essenziali per garantirne l'uso come moneta unica in tutta la zona euro. La responsabilità di autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro spetta alla Banca centrale europea. Ne discende come le disposizioni contenute nella proposta di regolamento abbiano un contenuto prevalentemente innovativo, rispetto al *framework* normativo europeo e nazionale e che non vi sono norme nazionali di natura primaria o secondaria impattate direttamente dalla proposta.

Articoli 1, 2, 3, 4	N.A.	La proposta istituisce l'euro digitale e ne
		definisce l'oggetto, circoscritto alla
		necessità di stabilire norme riguardanti in
		particolare il suo corso legale, la sua
		distribuzione, il suo uso e le sue
		caratteristiche tecniche essenziali.



		Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.
Articoli 5 e 6	N.A.	L'articolo 5 chiarisce l'applicabilità ad euro digitale della disciplina vigente in materia di servizi di pagamento, pagamenti transfrontalieri, antiriciclaggio e dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi. L'articolo 6 disciplina invece le autorità competenti e le sanzioni applicabili anche in caso di mancata osservanza delle prescrizioni in materia di corso legale dell'euro digitale. Sul punto, si ravvisa la necessità di un intervento alla normativa primaria al fine di chiarire il regime sanzionatorio. Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non si segnalano oneri finanziari o oneri amministrativi aggiuntivi derivanti dall'adattamento dell'ordinamento nazionale.
Articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12	N.A.	Gli articoli in commento riconoscono il corso legale di euro digitale, il che comporta, tra l'altro, l'obbligo di accettazione da parte dei beneficiari (articolo 7), salvo disposizione contraria del regolamento. L'articolo 9 definisce una serie di deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale. Tale serie di deroghe include il diritto di una microimpresa di non accettare l'euro digitale, a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili. Analogamente, una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale non è obbligata ad accettare l'euro digitale. L'obbligo di accettare l'euro digitale rispetta pienamente la libertà contrattuale delle parti, in quanto il beneficiario non sarà tenuto ad accettare pagamenti in euro



		digitale se sia il beneficiario che il pagatore hanno espressamente concordato un altro mezzo di pagamento prima del pagamento. Ai beneficiari sarà tuttavia vietato utilizzare clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale (articolo 10), in quanto ciò comprometterebbe l'obbligo di accettazione dei beneficiari e la libertà contrattuale dei pagatori. L'articolo 11 riconosce inoltre ulteriori deroghe all'euro digitale derivanti dal diritto monetario che la Commissione ha il potere di adottare mediante un atto delegato. Il potere della Commissione di adottare atti delegati si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale in conformità delle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. L'articolo 12 impone la reciproca convertibilità alla pari dell'euro digitale e del contante. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.
Articoli 13 e 14	N.A.	Conformemente all'autorizzazione loro concessa per prestare servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366, la proposta prevede che tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati nell'UE hanno la facoltà di prestare servizi di pagamento in euro digitale, compresi servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale, oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale. L'articolo 14 impone agli enti creditizi che gestiscono un conto di pagamento di distribuire l'intera serie di servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche residenti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, su richiesta dei loro clienti. Per le persone fisiche che



		non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale presso un ente creditizio o che non intendono aprire un conto di pagamento digitale in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale, gli Stati membri dovrebbero designare enti specifici (ossia enti locali o regionali o uffici postali) che sarebbero tenuti a prestare i servizi di pagamento di base in euro digitale. Sul punto, si ravvisa la necessità di un intervento alla normativa primaria al fine di prevedere tale designazione al livello nazionale. Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non si segnalano oneri finanziari o oneri amministrativi aggiuntivi derivanti dall'adattamento dell'ordinamento nazionale.
Articoli 15, 16, 17	N.A.	Al fine di assicurare un utilizzo efficace dell'euro digitale, la proposta in commento conferisce alla Banca Centrale Europe la possibilità di fissare dei limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore, secondo i parametri fissati dall'articolo 16. Lo stesso articolo 16 stabilisce le modalità di funzionamento di tali limiti con riferimento alla possibilità degli utenti di avere più conti di euro digitale, ovvero nel caso detenzione del conto di euro digitale da parte di più utenti. L'articolo 17, poi, fissa i principi in tema di commissioni. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.
Articoli 18, 19, 20, 21	N.A.	Gli articoli in commento stabiliscono le norme che disciplinano l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo al di fuori della zona euro, che dipendono dal fatto che le persone fisiche e giuridiche risiedano o



Articoli 22, 23, 24	N.A.	siano stabilite in uno Stato membro non appartenente alla zona euro o in un paese terzo. Non sono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria poiché tali articoli si applicano agli Stati membri non aventi l'euro come valuta nazionale, ovvero ai Paesi terzi. Gli articoli 22, 23 e 24 dettano le
		caratteristiche tecniche di euro digitale. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.
Articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	N.A.	La proposta prevede apposite disposizioni in tema di distribuzione dell'euro digitale. Potrebbero rendersi necessari interventi di adeguamento alla normativa primaria con riferimento all'articolo 27, in merito al meccanismo di risoluzione delle controversie, e dell'articolo 31 in tema di trasferimento di conti di pagamento in euro digitale. Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non si segnalano oneri finanziari o oneri amministrativi aggiuntivi derivanti dall'adattamento dell'ordinamento nazionale.
Articoli 34, 35, 36	N.A.	la proposta definisce con precisione i compiti per i quali la BCE e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali, tra cui il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale. Il trattamento dei dati personali dovrebbe basarsi sull'uso di misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che la BCE e le banche centrali nazionali non possano attribuire direttamente i dati a un utente dell'euro digitale identificato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle categorie di dati personali



		trattati dai prestatori di servizi di pagamento trattati, dalla BCE, delle banche centrali nazionali e dei prestatori di servizi di supporto. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento
		nazionale.
Articolo 37	N.A.	L'articolo 37 prevede un quadro adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline che avranno un livello di tutela della privacy più elevato rispetto ai pagamenti online. Per i pagamenti in euro digitale effettuati offline, i prestatori di servizi di pagamento accederanno solo ai dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi concernenti, tra l'altro, l'identità dell'utente e l'importo conferito e prelevato, analogamente ai dati personali trattati dai prestatori di servizi finanziari quando gli utenti depositano o prelevano contante. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero trasmettere tali dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi, su richiesta, alle unità di informazione finanziaria e ad altre autorità competenti qualora gli utenti siano sospettati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per fissare limiti di detenzione e di transazione. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento
Articoli 38, 39, 40, 41, 42	N.A.	nazionale. La proposta contiene delle disposizioni finali atte a disciplinare gli atti delegati, le relazioni periodiche e il riesame. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in



quanto trattasi di disposizioni unionali,
direttamente applicabili nell'ordinamento
nazionale.